

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE IMPRESE XVII (ex IX)**

In composizione collegiale composta dai seguenti magistrati:

Dott. Claudia Pedrelli	Presidente
Dott. Fausto Basile	Giudice
Dott. Alfredo Landi	Giudice estensore

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado 4056/17 R.G.A.C. vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Masiello, in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione presentato presso il Tribunale di Latina (sezione di Gaeta), nonché elettivamente domiciliata in Formia, via Marziale n.13, presso lo studio di quest'ultimo;

ATTORE

E

Barilla G. e R. Fratelli s.p.a.,  
in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Claudio Colzani, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n.33, presso lo studio legale Bird&Bird, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Leone in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta;

CONVENUTO



E

J. Walter Thompson Italia s.p.a.,  
in persona del legale rappresentante p.t.. Giacomo Lopopolo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Acerbi (Foro MI) e Sergio Maglio, nonché elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo, in Roma alla via San Saba n.7, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta;

CONVENUTO

NONCHÉ

Human Touch Music s.r.l., in persona dei suddetti, quali amministratori e legali rappresentati p.t.,

rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Pietrolucci ed Andrea Cicolani in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliati agli indirizzi digitali dei suddetti legali dell'ordine degli avvocati di Roma ([ordineavvocatiroma.org](http://ordineavvocatiroma.org));

CONVENUTI

OGGETTO: diritto di autore-musica.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 15 luglio 2021, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

, con atto di citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Latina, conveniva in giudizio la Barilla G. e R. Fratelli s.p.a., la J. Walter Thompson Italia s.p.a.,

e la Human Touch Music s.r.l. chiedendo, come precisato nella prima memoria ex art.183, VI comma, c.p.c.:



di accertare che il brano musicale denominato “GULL”, depositato presso la SIAE in data 05.03.09, alla Sezione Musica –D.G. Repertorio n. 090100638, è opera dell’ingegno di carattere creativo di esso attore;

di accertato che il brano “GrainLand”, colonna sonora della Campagna Pubblicitaria marchio Mulino Bianco 2012 “Un Mondo Buono” e dei relativi spot televisivi, costituisce plagio e/o plagio-contraffazione e/o camuffamento, del brano composto da esso attore denominato “GULL”;

di dichiarare, in capo ad esso attore, la paternità esclusiva del suddetto brano, con condanna dei convenuti alla rimozione del titolo “GrainLand” ed alla rettifica dell’indicazione dell’autore del brano, nonché alla pubblicazione ripetuta del dispositivo della sentenza su almeno tre giornali a tiratura nazionale, a costo e spese dei convenuti in solido tra loro;

di condannare i convenuti, in solido, a corrispondere ad esso attore i diritti patrimoniali relativi al brano in oggetto, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto, e non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi, come stabilito dalla legge sul diritto di autore (LDA), in particolare all’art. 158, anche in via equitativa, ovvero a corrispondere quanto dovuto per indebito arricchimento.

La Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. (di seguito Barilla) si costituiva in giudizio chiedendo, come precisato nella prima memoria ex art.183, VI comma, c.p.a.:

di rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice nei suoi confronti in quanto infondate e sfornite di prova;

in subordine, di dichiarare tenuta e, per l'effetto, di condannare la J. Walter Thompson Italia s.p.a. a manlevarla e tenerla indenne da ogni domanda proposta nei suoi confronti dalla parte attrice.

La J. Walter Thompson Italia s.p.a. (di seguito Thompson Italia) si costituiva in giudizio chiedendo, come precisato nella prima memoria ex art.183, VI comma, c.p.a.:

di rigettare tutte le domande formulate dall’attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;

in via subordinata, di dichiarare che la Human Touch Music s.r.l.,

e i convenuti sono responsabili, in via tra loro solidale ovvero gradata in base alle rispettive responsabilità, di ogni eventuale violazione dei diritti lamentata dall’attore, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo ad essa società convenuta e/o che dette parti, chiamate in garanzia, sono tenute a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi decisione pregiudizievole dovesse essere assunta nei suoi confronti e conseguentemente, di condannarle, in via solidale ovvero in base alle rispettive responsabilità, a manlevare e tenere indenne essa società Thompson Italia da ogni decisione e/o conseguenza ad essa



pregiudizievole, ovvero di condannare dette parti, in via solidale ovvero in base alle rispettive responsabilità, affinché provvedano direttamente a corrispondere quanto essa società fosse eventualmente condannata a corrispondere a qualunque parte in causa per qualsiasi titolo;

sempre in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, di accertare l'inadempimento da parte di Human Touch Music s.r.l. alle obbligazioni assunte nei confronti di essa società Thompson Italia e di condannare quest'ultima società al risarcimento di tutti i danni derivati ad essa società Thompson Italia, danni da quantificarsi in corso di causa, anche rispetto alle eventuali somme che venisse condannata a corrispondere a qualunque delle altre parti in causa. Con riserva, in ogni caso, di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivandi, anche in relazione all'eventuale perdita di immagine commerciale.

La Human Touch Music s.r.l. (di seguito Human), e

si costituivano in giudizio chiedendo di rigettare le domande attoree in quanto infondate e sfornite di prova.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte ed espletata perizia -in relazione alla quale si ribadisce l'ordinanza resa all'udienza del 30.10.2019, a cui integralmente ci si riporta, in cui si dichiarava l'assenza della necessità di una rinnovazione della stessa o della concessione di nuovi termini-.

Oggetto del procedimento è la dedotta condotta di plagio, contraffazione e camuffamento che la Barilla avrebbe posto in essere con l'utilizzo del brano musicale denominato "GrainLand" effettuato nella campagna pubblicitaria denominata "Un Mondo Buono", iniziata nel 2012, inerente gli spot aventi ad oggetto biscotti e merende con marchio "Mulino Bianco".

Corresponsabili di detto plagio erano ritenuti la società Thompson Italia quale società che, su commissione della Barilla, si era occupata di detta campagna pubblicitaria; la società Human, società di produzione musicale di cui si era avvalsa la società Thompson per l'ideazione e produzione musicale di detto brano, nonché

(amministratori della società Human), quali autori del brano medesimo.

Premesso che non sono contestati e sono documentalmente provati i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti convenute ed i diversi ruoli da esse assunti in relazione all'ideazione, produzione ed utilizzo del brano musicale "GrainLand", va osservato che la parte attrice deduceva, a base delle sue pretese, come da una comparazione di detto brano con quello di sua composizione, denominato "Gull" e depositato alla Siae sin dal 2009, emergesse una corrispondenza di melodia ed una precisa uguaglianza nelle prime quattro battute (con lo spartito di 4/4).



Trattandosi di plagio derivante dalla contestata copiatura di una parte del brano musicale composto da parte attrice e denominato “Gull”, come detto le prime quattro battute, va considerato, preliminarmente che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte:

“il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; ne consegue che, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. (Nella specie, relativa all'asserito plagio di un'opera musicale consistente in quattro battute, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ommesso il richiesto accertamento circa la configurabilità di un segmento musicale composto da quattro battute come opera tutelabile)” (cfr., Cass., Sez.I, sent. 24594/2005);

“in tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo; ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria” (cfr., Cass., Sez.I, sent. n.9854/2012;

“in tema di plagio di un'opera musicale, la riproduzione di un frammento di una canzone in un'altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell'opera anteriore” (cfr., Cass., Sez.I, sent. n.3340/2015).

Ritenuti applicabili i suddetti principi al caso di specie era disposta perizia al fine di:

accertare il carattere di originalità, creatività, novità e compiutezza dei frammenti musicali del brano “Gull” di cui si assumeva il plagio, il camuffamento e la contraffazione;

accertare la sussistenza o meno di una identità sostanziale delle suddette prime battute del brano musicale “Gull” con quelle del brano musicale “GrainLand”;

accertare, in caso di riscontrata identità sostanziale dei frammenti in questione dei suddetti brani musicali, se il frammento di creazione più recente, a seguito dell'inserimento nel brano “GrainLand”, avesse acquistato una sua rilevanza autonoma ed un valore artistico diverso.



Tutti i quesiti hanno trovato nella perizia espletata, condivisibile (sia nella parte propositiva che nei chiarimenti) per analiticità, organicità, coerenza e per i criteri di analisi adottati, riscontro negativo in relazione alle deduzioni di parte attrice.

Infatti, da detta perizia, a cui ci si riporta, emerge che:

-non si sono rinvenuti i requisiti di originalità, creatività, novità e compiutezza in relazione al frammento musicale del brano musicale “Gull”;

-non è stata rinvenuta un’identità sostanziale tra le prime quattro battute dei due brani musicali in comparazione;

-comunque, il frammento in questione del brano “Granland” ha una sua rilevanza autonoma ed un valore artistico diverso rispetto al frammento della composizione “Gull”.

In sintesi, nella perizia emergeva, su detti punti, che:

-in ordine al requisito dell’originalità,

la sequenza melodica delle prime quattro battute della composizione “Gull” era ritagliata in un ambito di note confinato nei limiti di una quarta con la terza e quarta battuta che erano, sostanzialmente, una ripetizione delle prime due battute;

-il frammento in questione del brano musicale “Gull” era riferibile ad un ambito di note ristretto da non lasciare spazio a manipolazioni melodiche personalizzanti ed individualizzanti;

-in ordine al requisito della creatività,

il frammento in esame era sviluppato in un ristretto ambito intervallare ed era mancante di salti melodici o di altri interventi idonei a caratterizzarlo;

consta dell’ordine elementare delle note per grado congiunto e/o intervalli di terza;

era un frammento melodico che poteva essere isolato anche effettuando analisi di dettaglio di altre opere musicali (per es. una somiglianza casuale si poteva cogliere nell’esecuzione dell’Esercizio n.7 dal “Il Pianista Virtuoso” di C.L. Hanon con le varianti ritmiche consuete dell’esercitazione tecnica);

-in ordine al requisito della novità,

il *quid novi* risultava assai debole, in quanto il motivo in sé generava una sensazione di già sentito, per esempio in riferimento all’andamento ritmico ternario ed all’elementare formulazione melodica in ristretto ambito intervallare della musica per film di “ambientazione medievaleggiante” di un certo cinema italiano degli anni ’70;

-non si ravvisava nell’inciso melodico e nel riempimento armonico del frammento in esame il livello di compiutezza formale ed espressiva proprio della configurazione di un episodio autonomamente sussistente del frammento, il quale, invece, sembra svolgere una funzione di



episodio di proposta melodico-ritmica verso uno sviluppo che prende le mosse già dopo la conclusione della presentazione con ulteriori ripresentazioni nel corso del brano.

In ordine, poi, alla possibile identità di struttura dei frammenti dei due brani musicali in comparazione, emergeva sostanzialmente che vi era solo un'analogia uditiva momentanea per via del moto melodico ascendente delle prime due battute e per la presenza di salti nelle successive due battute, ma che già all'ascolto emergeva una diversa scansione ritmica dei due brani, differenza che risultava chiara all'analisi delle parti in notazione musicale.

Ulteriori differenziazioni emergevano, poi, a seguito dell'ascolto audio, nell'armonizzazione dei due brani.

Inoltre, anche la funzione dei due frammenti all'interno del brano musicale e l'ambientazione che richiamavano risultava diversa.

Il Tribunale ritiene, quindi, alla luce di dette risultanze, che non vi sia stata un comportamento illegittimo posto in essere dai convenuti in relazione alle attività di ideazione, composizione, produzione ed utilizzazione del brano musicale "Grainland", non essendo emerse le contestate condotta di plagio, contraffazione o camuffamento rispetto al frammento del brano "Gull" individuato dalla parte attrice.

Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, reputato accertato che le prime quattro battute (con lo spartito 4/4) del brano musicale denominato "GULL" non ha carattere creativo, nonché che il brano "GrainLand" non integra le contestate condotte di plagio, contraffazione e camuffamento, si ritiene di rigettare le domande di condanna avanzate dalla parte attrice e di quelle di accertamento, nei limiti suddetti, dichiarando assorbite le questioni circa le domande di manleva avanzate dalla Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. e dalla J. Walter Thompson Italia s.p.a..

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

A seguito della soccombenza vanno poste definitivamente a carico della parte attrice le spese di perizia.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe del D.M. 10.3.2014, n. 55 in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:



accertato che le prime quattro battute (con lo spartito 4/4) del brano musicale denominato “GULL”, depositato presso la SIAE in data 05.03.09 dalla parte attrice, non ha carattere creativo, nonché accertato che il brano “GrainLand”, colonna sonora della Campagna Pubblicitaria marchio Mulino Bianco 2012 “Un Mondo Buono” e dei relativi spot televisivi, non integra le contestate condotte di plagio, contraffazione e camuffamento, rigetta le domande di condanna avanzate dalla parte attrice e di quelle di accertamento, nei limiti suddetti, dichiarando assorbite le questioni circa le domande di manleva avanzate dalla Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. e dalla J. Walter Thompson Italia s.p.a.;

condanna alla rifusione, in favore delle parti convenute delle spese di lite, che si liquidano complessivamente:

per la Barilla G. e R. Fratelli s.p.a., in euro 8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

per la J. Walter Thompson Italia s.p.a., in euro 8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

per e la Human Touch Music s.r.l., in solido, in euro 8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

pone definitivamente a carico di le spese di perizia.

Roma, 25.2.2022

Il Presidente

Claudia Pedrelli

Il Giudice est.

Alfredo Landi

